



# COMUNE DI VASANELLO

PROVINCIA DI VITERBO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>N. 4</b>	<b>DATA: 30/01/2020</b>	<b>Oggetto: Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 - revisione struttura organizzativa dell'Ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale.</b>
-------------	-------------------------	---

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di gennaio alle ore diciassette e minuti quindici nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PORRI Antonio - Sindaco	Sì
2. STEFANUCCI Luigi - Assessore	Sì
3. CRETA Massimiliano - Assessore	Sì
4. TRANFA Ilaria - Assessore	Sì
5. MARTINES Dominga - Assessore	No
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Adolf CANTAFIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. PORRI Antonio dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### Visto

- l'art. 89 del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 impone agli organi di vertice delle amministrazioni locali la programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale, al fine di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- l'art. 2 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 75/2017, disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

**Evidenziato** che le maggiori modifiche al sistema sono contenute nell'ultimo periodo del comma 2 dell'art.6 sopracitato, ove si dispone: *"Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente"*;

**Sottolineato** che la suddetta disposizione, in estrema sintesi, prevede una pianificazione basata su due grandezze:

- 1) personale in servizio, connesso alla pianificazione delle funzioni ed attività da svolgere (in sostanza si tratta della "vecchia" dotazione di fatto);
- 2) spazi assunzionali utilizzabili.

**Visto** l'art. 3 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 - convertito dalla legge 114/2014, e successive modifiche ed integrazioni, l'ultima delle quali avvenuta con l'art. 14 bis del D.L. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019 n. 26 - il quale al comma 5 prevede che *"negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1,*

*commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo”;*

**Visto** altresì l'art. 3 comma 5 sexies del D.L. 90/2014 ora citato, nel testo modificato dall'art. 14 bis del D.L. 4/2019 suindicato, che così recita: *“Per il triennio 2019 – 2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”;*

**Visto** l'art. 3 comma 8 della legge 19 giugno 2019 n. 56, che ha previsto, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, che le procedure concorsuali delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001 e le relative assunzioni possano essere effettuate senza il previo svolgimento della procedura di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.lgs. 165/2001;

**Visto** l'art. 3 comma 9 lettera b) della legge 19 giugno 2019 n. 56, che ha ridotto da 60 a 45 giorni il termine di cui all'art. 34 bis comma 4 del D.lgs. 165/2001, in materia di cd. mobilità obbligatoria;

**Dato atto** che i nuovi criteri per il calcolo delle capacità assunzionali del Comune, stabilite dall'art. 33 comma 2 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, e successivamente modificato dall'art. 1 comma 853 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, sono subordinate ai valori soglia da determinarsi con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, e dunque non sono immediatamente applicabili; ad oggi il decreto non risulta essere stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale,

**Preso atto** che con Decreto del 08.05.2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito, ai sensi dell'art.6-ter comma 1 del D.Lgs. 165/2001, le *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”;*

**Preso atto**, inoltre, che le predette linee guida sono entrate in vigore il 27.07.2018, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e le stesse prevedono al punto 2.3 la seguente disciplina transitoria: *“... Sono fatti salvi, in ogni caso i piani di fabbisogno già adottati. La sanzione del divieto di assumere si riflette sulle assunzioni di riferimento del nuovo piano senza estendersi a quelle disposte per il primo anno del triennio del piano precedente ove le amministrazioni abbiano assolto correttamente a tutti gli adempimenti previsti dalla legge per il piano precedente....”;*

**Evidenziato** che con la novella dell'art.6 non è più possibile programmare le assunzioni sulla base della dotazione organica;

**Puntualizzato** che già da qualche anno, in base ai vincoli finanziari, il Comune di Vasanello programma il proprio fabbisogno in relazione alle cessazioni delle unità di personale e non certo alla dotazione organica teorica;

**Dato atto** che con le predette modifiche la dotazione organica non deve essere più espressa in termini numerici (numero di posti) ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte; in particolare, il citato D.M. 8 maggio 2018 prevede al punto 2.1. che *“partendo dall’ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l’ordinamento professionale dell’amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche”*;

**Considerato** altresì che in base al punto 2 del citato DM 8 maggio 2018 *“l’eventuale modifica in corso di anno del PTFP è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata. Resta ferma la necessità del rispetto delle procedure e dei criteri previsti, nonché delle presenti linee di indirizzo”*;

**Visto** quanto stabilito dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie nella pronuncia 17/2019 dell’11 giugno 2019;

**Visto** altresì l’art. 33 del D.lgs. 165/2001 in materia di ricognizione annuale delle eccedenze di personale;

**Rilevato** che non risultano eccedenze di personale per l’anno 2020;

**Tenuto conto che** si sono verificati nel 2019 i seguenti eventi:

- collocazione a riposo di n. 1 dipendente di categoria D dal 01/06/2019;
- collocazione a riposo di n. 1 dipendente di categoria C dal 01/08/2019;
- collocazione a riposo di n.1 dipendente di categoria D dal 01/01/2020;

Che nel 2020 si verificherà :

- collocazione a riposo di n. 2 dipendenti di categoria D;
- collocazione a riposo di n. 1 dipendente di categoria C;

**Vista** l’attestazione del Responsabile dei servizi finanziari dalla quale si attesta che i margini assunzionali anno 2020 ammontano ad oggi complessivamente a € 52.295,20;

**Rilevato** che l’Ente, nel rispetto della citata normativa, nel 2020 non può più beneficiare anche dell’utilizzo dei residui delle proprie facoltà assunzionali relative agli anni 2016-2017-2018 pari ad € 11.292,29, in quanto essi sono stati utilizzati nell’anno 2019 (**Allegato A**);

**Considerato** che occorre prevedere l’estensione dell’orario di lavoro da n. 30 a n. 36 ore per due unità di personale di Cat. B3 Operaio Specializzato e che tale estensione comporta il passaggio al tempo pieno e va computata come nuova assunzione (art. 3 comma 101 legge 244/2007), e conseguentemente la necessità di utilizzare le capacità assunzionali dell’ente per coprire la spesa dall’originario orario di lavoro, in regime di part time, a quello di ore 36; in particolare un’unità B3 è

stata assunta a numero 30 ore settimanali, mentre l'altra unità è stata assunta a numero 9 ore settimanali;

**Ritenuto** altresì di prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee dell'Ufficio di Polizia Locale, della Biblioteca Comunale, e del settore Anagrafe, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

**Richiamato** l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al pareggio di bilancio”);

**Vista** l'attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario, Allegato B, alla presente deliberazione, riportante il limite per le assunzioni a tempo determinato riferito all'anno 2009;

**Verificato** inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale (**Allegato C**);

**Considerato** altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

**Dato atto** che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

**Rilevato** che l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale, e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;

**Richiamato** il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con propria deliberazione n. 125 del 29/12/2011;

**Richiamato** altresì il C.C.N.L. vigente;

**Visto** il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisore dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, reso in data 29 gennaio 2020, acquisito dal Comune in pari data al prot. n. 901;

## **Acquisiti i pareri**

Con voti favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge,

## DELIBERA

- 1) di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022, come segue:
  - a) la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 916.408,76;
  - b) a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;
  - c) l'allegata consistenza dei dipendenti in servizio, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, risulta garantire il rispetto del limite di cui all'art. 1 commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i. (**Allegato D**);
  - d) nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2020/2022 vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, in premessa esplicitati:

### ANNO 2020

- I. **Estensione, con decorrenza 01.02.2020, dell' orario di lavoro da n. 30 a n. 36 ore settimanali delle seguenti unità assunte a tempo indeterminato:**

categoria b3 profilo professionale Operaio Specializzato
  - II. **Assunzioni a tempo determinato per esigenze temporanee dell'Ufficio di Polizia Locale:**

personale di categoria C 1, profilo professionale Istruttore di Vigilanza, da assegnare al Settore Polizia Locale, nei limiti della spesa di personale per assunzioni flessibili, da attivare secondo esigenze segnalate dal Responsabile della Polizia Locale;
  - III. **Assunzioni a tempo determinato per esigenze temporanee della biblioteca comunale,** da assegnare al Settore interessato, nei limiti della spesa di personale per assunzioni flessibili, da attivare secondo esigenze segnalate dal Responsabile del servizio;
  - IV. **Assunzioni a tempo determinato per esigenze temporanee dell'Ufficio Anagrafe,** da assegnare al Settore interessato, nei limiti della spesa di personale per assunzioni flessibili, da attivare secondo esigenze segnalate dal Responsabile del servizio;
- 2) di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, determinata in € 17.475,27 per il personale a tempo indeterminato, rientra nei limiti della spesa per il personale

in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima);

- 3) di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- 4) di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018 nonché alle organizzazioni sindacali;

Successivamente

Attesa l'urgenza di provvedere;

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.



Delibera di Giunta Comunale n. 4 / 30/01/2020

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
PORRI Antonio

Il Segretario Comunale  
Dott. Adolf CANTAFIO

---

La pubblicazione di copia della presente è iniziata il giorno 14/02/2020 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 14/02/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

---

Attesto che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line del sito web di questo Comune a partire dal 14/02/2020 e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi ai sensi dell'art.124, del D. Lgs. 267/00.  
Lì, 14/02/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Adolf CANTAFIO

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30/01/2020**

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale  
Dott. Adolf CANTAFIO



## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visti gli atti d'Ufficio;

Visto l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i.,

### ATTESTA

- che i margini assunzionali relativi all'anno 2020 ammontano ad a €52.295,2, relativi al 100% per cento della spesa per il personale di ruolo cessato nell'anno 2019 e non utilizzato nell'anno 2019;
- che l'ente nel rispetto della citata normativa, nel 2020 non può beneficiare dell'utilizzo dei residui delle proprie facoltà assunzionali relative agli anni 2016-2017-2018 poiché queste sono state interamente utilizzate nell'anno 2019;
- Che la prevista estensione dell'orario di lavoro con decorrenza 01.02.2020 sino al raggiungimento di n. 36 ore settimanali delle seguenti 2 unità assunte a tempo indeterminato: categoria b3 profilo professionale operaio specializzato comporta una spesa di € 17.475,27;
- Che per il calcolo è stato utilizzato un criterio omogeneo ovvero il calcolo del valore del turn over e della relativa quota utilizzabile, è al netto degli oneri riflessi e IRAP sulla base dello stipendio tabellare per n.12 mensilità.

Vasanello, 27/01/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Antonio Pofri



*Antonio Pofri*

Attestazione rispetto vincoli di spesa  
personale a tempo determinato  
Allegato B



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Premesso che l'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 prevede che gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzione nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Preso atto che la spesa di personale a tempo determinato sostenuta a tal fine dal Comune di Vasanello nell'anno 2009 risulta pari ad Euro 27.646,37


**ATTESTA**

- 1) Che a norma dell'art.9 comma 28 del D.L. 78/2010, come integrato dall'art. 11 comma 4 bis del d.l. 90/2014 convertito in legge 114/2014, il limite di spesa per assunzioni di lavoro flessibile è di € 27.646,37
- Che la spesa sostenuta per l'assunzione a tempo determinato per esigenze della Polizia Locale, della Biblioteca Comunale e del settore Anagrafe rientrano nel limite delle capacità di spesa per le assunzioni a tempo flessibile, pari a d euro 27.646,37

**Garantiscono il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010.**

Vasanello, 27/01/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Antonio Parri  
  




## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visti gli atti d'Ufficio;

### ATTESTA

Che per poter procedere ad assunzioni, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, è necessario preliminarmente:

- 1) aver conseguito un saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali nel 2017;
- 2) aver inviato entro il 31 marzo - la certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali (anno 2018);
- 3) aver effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del Dlgs 165/2001;
- 4) aver approvato il Piano triennale di azioni positive in materia pari opportunità;
- 5) aver approvato il Piano delle Performance;
- 6) aver rispettato le norme sul contenimento della spesa del personale, e in merito si attesta che:

Le assunzioni programmate nell'anno 2020 garantiscono il rispetto dell'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 nonché il rispetto della riduzione della spesa del personale

- 7) aver rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto, nonché aver inviato ed inviati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art. 13, legge n. 196/2009; art. 9 comma 1 quinquies D.L. 24 giugno 2016 n. 113);

- 8) aver adempiuto alle richieste di certificazione, su istanza dei creditori interessati, nei termini previsti dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 185/2008.

Vasanello, 27/01/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Antonio Porri



**COMUNE DI VASANELLO**  
**PROVINCIA DI VITERBO**

**IL REVISORE DEI CONTI**

**Verbale del 29.01.2020**

**OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU "Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 - revisione struttura organizzativa dell'Ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale.**

Il sottoscritto dott. Maurizio Montefiori Revisore unico dei conti del comune di Vasanello (VT),

-vista la richiesta preavvisata in data 27/01/2020 di parere in merito alla proposta in oggetto di Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 27/01/2020;

-esaminata la documentazione allegata alla richiesta;

-visto il Dlgs 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

-visto il Dlgs 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

considerato che le facoltà assunzionali sono attualmente definite dall'art. 3 comma 5 sexies del D.L. 90/2014 ora citato, nel testo modificato dall'art. 14 bis del D.L. 4/2019 suindicato, che così recita: "Per il triennio 2019 - 2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificate nell'anno precedente sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over";

rilevato che la spesa di personale risulta rispettare il limite di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 come risulta da attestazione del responsabile del servizio;

vista la legge 448/2001, il cui art. 19, comma 8 stabilisce che "gli organi di revisione contabile degli enti locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge n. 49/1997 e successive modificazioni;

ricontrato che il principio di riduzione complessiva della spesa suddetto è stato e rimane rispettato anche dopo l'attuazione delle ipotizzate modifiche al piano occupazionale;

verificato, altresì, il rispetto delle diverse disposizioni in materia di assunzioni e di vincoli per le medesime;

**ESPRIME**

**Parere favorevole alla sua approvazione**

E' attestato che anche in seguito alle modificazioni ipotizzate nella programmazione del fabbisogno di personale 2020-2022, è assicurato il contenimento della spesa del personale, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006 e successive modificazioni.

Vasanello, 29/01/2020

Il Revisore Unico

Dott. Maurizio Moraffiori

